

DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016
565/2016/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 ottobre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 settembre 2004, n. 168/04 recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: deliberazione 168/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RQDG09/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante il "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 40/11 (di seguito: deliberazione VIS 40/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 33/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 33/2012/S/gas).

FATTO

1. L'esame dei dati trasmessi entro il 31 marzo 2011 (art. 31 RQDG 9/12) dalle imprese di distribuzione di gas in relazione ai metri di rete in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 ha evidenziato alcune inadempienze in merito al rispetto dell'obbligo previsto dalla regolazione di sostituzione di tali condotte da parte di alcuni distributori tra i quali A.M.A.G. S.p.a. (di seguito: A.M.A.G. o Società), con riferimento all'anno d'obbligo 2010.
2. Sulla base della predetta comunicazione, con nota 22 luglio 2011 (prot. Autorità 19704) gli uffici dell'Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni ad A.M.A.G. alla quale ha dato riscontro il Sindaco del Comune di Alessandria con nota 14 settembre 2011 (prot. Autorità 23434).
3. In conseguenza delle risultanze acquisite, con deliberazione 33/2012/S/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di A.M.A.G., per non aver rispettato – con riferimento all'impianto di Alessandria – l'obbligo di risanare o sostituire entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall'art. 12, comma 7, lett. b) della RQDG 09/12.
4. Con nota 12 marzo 2012 (prot. Autorità 7355), la Federazione nazionale consumatori e utenti ha chiesto di intervenire nel procedimento ed ha contestualmente presentato istanza di accesso agli atti, accolta con nota del 16 marzo 2012 (prot. Autorità 8162).
5. Il 15 marzo 2012 (prot. Autorità 7917) il Sindaco di Alessandria ha presentato una memoria difensiva a favore di A.M.A.G., la quale ha provveduto ad inviare le proprie argomentazioni difensive con nota del 5 luglio 2012 (prot. Autorità 20417).
6. In data 20 settembre 2013 (prot. Autorità 30373), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla Società.
7. In data 30 giugno 2014, la Società ha comunicato mediante il sistema informatico preposto di voler aderire per il periodo di regolazione 2014-2019 al nuovo meccanismo di premi e penalità di cui all'art. 32, comma 13, lett. b), della RQDG 14/19, di tipo *output-based*, relativo alla sostituzione delle reti in ghisa con giunti canapa e piombo.
8. In data 31 marzo 2015 e 31 marzo 2016, la Società ha comunicato all'Autorità con le medesime modalità telematiche lo stato di avanzamento delle attività di sostituzione e risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo; nella specie, al 31 dicembre 2014 residuavano 23.545 metri di rete (su 30.804 metri al 31 dicembre 2003 quindi pari al 76,4%) in ghisa con giunti canapa e piombo mentre al 31 dicembre 2015 ne residuavano 23.337 metri (pari al 75,7%).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. L'art 12, comma 7, lett. b), della RQDG 09/12, prevede che l'impresa distributrice, che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 e non ancora risanate, provveda alla loro sostituzione o risanamento entro il 31 dicembre 2010, nella misura minima del 50% della lunghezza di tali condotte. L'obbligo di sostituzione o risanamento si riferisce a ciascun impianto di distribuzione, come previsto dall'art. 2, comma 1 della RQDG 09/12 ed era correlato ad un meccanismo incentivante di tipo *input-based*, che prevedeva il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito per il risanamento o sostituzione delle reti per un periodo di otto anni.
10. L'art. 32, comma 13, della RQDG 14/19, ha successivamente consentito alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo ancora da risanare al 31 dicembre 2013 di accedere, fermo l'obbligo di risanamento e sostituzione, al nuovo sistema incentivante di tipo *output-based* degli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2014 in risanamento o sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo di cui ai successivi commi 15-18.
11. Gli elementi acquisiti dall'Autorità evidenziano che A.M.A.G., con riferimento all'impianto di Alessandria, al 31 dicembre 2010, aveva risanato circa 3.976 metri delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003 (complessivamente pari a 30.804 metri), ossia il 12,91% del totale delle condotte da risanare. La Società è risultata pertanto inadempiente all'obbligo di cui all'art. 12, comma 7, lett. b) della RQDG 09/12 di sostituire o risanare, entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003.
12. In occasione dell'invio delle note del 14 settembre 2011 e del 15 marzo 2012, il Sindaco di Alessandria aveva formulato alcune considerazioni in difesa della condotta della Società, che a sua volta aveva prospettato le proprie ragioni con la successiva memoria del 5 luglio 2012. Gli argomenti esposti a giustificazione dell'inadempimento contestato sono i medesimi e possono così riassumersi:
 - collocazione delle condotte oggetto di intervento nel centro cittadino, dal che il tempo "fisiologicamente necessario" per compiere le attività volte al conseguimento dei titoli autorizzativi necessari e alla programmazione degli interventi in modo da scongiurare eccessivi disagi per la viabilità cittadina;
 - assenza di particolari problematiche in ordine alla sicurezza di cose o persone;
 - difficoltà di carattere economico finanziario.
13. Le argomentazioni prospettate dal Sindaco del Comune di Alessandria e dalla Società non possono essere condivise in quanto non valgono ad escludere l'integrazione dell'illecito contestato e non sono idonee a configurare alcune delle cause di giustificazione di cui all'articolo 4 della legge 689/81.

14. L'arco temporale entro il quale il distributore avrebbe dovuto provvedere alle sostituzioni d'obbligo è da ritenersi senz'altro sufficientemente ampio da ricomprendervi la gestione dei fisiologici – peraltro solo asseriti in modo generico e senza alcun supporto documentale – ostacoli di ordine amministrativo o di fatto che il singolo distributore avrebbe dovuto affrontare. Le eventuali difficoltà nella realizzazione dei lavori in considerazione dei connessi problemi di viabilità e dell'esigenza di loro concertazione non possono, infatti, configurarsi come causa di forza maggiore non imputabile alla Società, trattandosi di un fatto prevedibile – rispetto al quale la società avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza, adoperandosi per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni – e peraltro direttamente imputabile all'azionista di maggioranza della società stessa (Comune di Alessandria).
15. Le difficoltà di reperimento del credito lamentate dalla Società ricadono entro il rischio della gestione dell'impresa e non sono idonee ad integrare alcuna delle cause di giustificazione, di cui all'art. 4, della legge 689/81, specie considerando che la Società ha realizzato fatturati ampiamente positivi negli anni entro i quali diligentemente avrebbe dovuto adoperarsi per adempiere (6.971.504 euro nel 2009, 9.891.578 euro nel 2010 e 9.193.586 euro nel 2011). Inoltre, se la Società avesse adempiuto agli obblighi di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo alle scadenze previste dalla regolazione dell'Autorità (sostituzione del 30% delle condotte entro il 31 dicembre 2008 e sostituzione del 50% entro 31 dicembre 2010), il ricorso al credito non sarebbe stato necessario, almeno non nell'ammontare dedotto dalla Società. A tal riguardo vale la pena osservare che la cifra di 11.351.169,12 euro richiamata nella citata memoria difensiva della Società – peraltro senza adeguata documentazione a supporto – quale investimento necessario all'adempimento dell'obbligo si riferisce al completo risanamento delle condotte in ghisa con giunti in canape e piombo e che, invece, l'obbligo per la violazione del quale si procede riguarda la sostituzione del solo 50% di queste condotte e che peraltro, la stessa A.M.A.G., ai sensi dell'art. 11, della deliberazione 168/04 avrebbe dovuto sostituirla il 30% entro 31 dicembre 2008.
16. L'asserita assenza di rischi per la sicurezza di cose o persone, in particolare, e in disparte l'apoditticità delle affermazioni contenute nelle citate memorie difensive, è argomento che contrasta proprio con la *ratio* delle prescrizioni regolatorie, preordinate alla garanzia della sicurezza del servizio e quindi dell'incolumità pubblica da parte delle società distributrici.
17. Fermo restando il perdurante obbligo per la Società di procedere al risanamento/sostituzione delle predette condotte, ai sensi della RQDG 14/19, per le ragioni che precedono sussiste la violazione dell'art. 12, comma 7, lett. b) della RQDG 09/12 per il mancato adempimento da parte di A.M.A.G. dell'obbligo di risanare o sostituire almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003, entro il 31 dicembre 2010.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

18. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di A.M.A.G. si connota per la sua particolare gravità, anzitutto, in quanto idonea a pregiudicare interessi di particolare rilievo, quali l'incolumità e la sicurezza delle persone e delle cose, entrambi beni giuridici tutelati dalla norma violata. Inoltre, la gravità dell'inadempimento contestato emerge anche considerando che la quota di risanamento realizzata, pari solo al 12,91% del totale, si discostava sensibilmente da quella d'obbligo (50%). Infine, dalle comunicazioni di cui all'art. 28, comma 2, lettera c), iv), della RQDG 14/19 inviate dalla Società nel 2015 e 2016, si evince che ad oggi la medesima ha provveduto al risanamento o sostituzione di 7.467 metri di rete pari al 24,2% delle totale delle condotte da risanare/sostituire.
20. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, rileva che la Società sia stata sanzionata dall'Autorità con deliberazione VIS 40/11 per violazioni di natura analoga rispetto a quella in contestazione (mancata sostituzione del 30% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo, in violazione dell'art. 11, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 168/04).
22. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, risulta che nel 2011 la Società, nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, aveva maturato un fatturato pari a euro 9.193.586.
23. gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 235.800 (duecentotrentacinquemilaottocento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di A.M.A.G. S.p.a., dell'art 12, comma 7, lett. b), della RQDG 09/12, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare, ad A.M.A.G., una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, pari a euro 235.800 (duecentotrentacinquemilaottocento);

3. di ordinare, ad A.M.A.G., di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per un periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad A.M.A.G., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.M.A.G. S.p.a. (P.iva 01830160063), Via Damiano Chiesa, 18, 15121 Alessandria e all'indirizzo PEC AMAG@CERT.AMAGALESSANDRIA.IT, nonché a Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, via Palestro, 11 00185 Roma e all'indirizzo PEC federconsumatori-nazionale@pec.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni